# News fiscale del 17.11.2026

## ASD E SSD:

## AGEVOLAZIONI FISCALI A RISCHIO SE LO STATUTO NON È CONFORME.

## ATTENZIONE ANCHE ALLA DOCUMENTAZIONE DEI COSTI

### Premessa

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28445 del 4 novembre 2026, ribadisce l'importanza delle clausole statutarie per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici.

La pronuncia richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di documentare con precisione i costi sostenuti, ai fini della loro deducibilità e della detrazione dell'IVA.

Una clausola statutaria non conforme alle disposizioni fiscali può determinare conseguenze particolarmente onerose per un'associazione o una società sportiva dilettantistica, anche quando l'attività venga effettivamente svolta senza finalità lucrative. È quanto emerge dall'ordinanza n. 28445/2026, con la quale la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un accertamento fiscale nei confronti di una SSD, relativo all'anno d'imposta 2010, per maggiori imposte IRES, IVA e IRAP pari a oltre 255.000 euro.

La decisione offre importanti indicazioni operative per le ASD e SSD affiliate alla Federazione, sia con riferimento alla verifica dei propri statuti sia per quanto riguarda la corretta gestione della documentazione amministrativa e contabile.

### Le clausole statutarie non sono una semplice formalità

La controversia trae origine dal disconoscimento delle agevolazioni fiscali applicate da una società sportiva dilettantistica il cui statuto non prevedeva l'intrasmissibilità delle quote sociali tra vivi.

La società aveva sostenuto che tale omissione costituiva una violazione meramente formale, considerato che, nella sostanza, erano rispettati gli altri requisiti previsti per gli enti sportivi dilettantistici.

La Cassazione ha respinto questa interpretazione, confermando che **la presenza delle clausole statutarie richieste dalla normativa costituisce un presupposto per l'accesso allo specifico regime fiscale agevolato**.

Particolare rilevanza assume, in questo contesto, **l'articolo 148, comma 8, lettera f), del TUIR**, che prevede **l'intrasmissibilità della quota** o del contributo associativo, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, nonché la non rivalutabilità della quota stessa.

Il principio espresso dalla Corte deve essere letto anche alla luce della disciplina introdotta dalla riforma dello sport, di cui al D.Lgs. n. 36/2021.

Al riguardo, è importante distinguere i requisiti previsti per il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica dell'ente da quelli ulteriori richiesti per beneficiare di determinate agevolazioni tributarie.

La stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, ha ribadito che, ai fini dell'applicazione della decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall'articolo 148, comma 3, del TUIR, è necessario rispettare anche le condizioni statutarie richieste dal comma 8 dello stesso articolo.

Pertanto, **la conformità dello statuto alla disciplina sportiva non garantisce, da sola, il diritto a tutte le agevolazioni fiscali**.

## Modificare oggi lo statuto non risolve automaticamente i problemi del passato

Un aspetto particolarmente importante per le ASD e SSD riguarda le conseguenze di un eventuale adeguamento statutario effettuato soltanto oggi.

Qualora un ente rilevasse nel proprio statuto la presenza di una clausola che consente la trasmissibilità delle quote tra vivi, in contrasto con i requisiti richiesti per una determinata agevolazione fiscale, sarebbe opportuno valutarne tempestivamente la modifica, tenendo conto anche della forma giuridica adottata e delle disposizioni civilistiche applicabili.

**Occorre tuttavia sottolineare che l'eliminazione odierna della clausola non produce automaticamente effetti sananti per il passato.**

In altri termini, la modifica può consentire di superare la criticità statutaria per il futuro, ma non elimina il rischio che l'Agenzia delle Entrate contesti l'applicazione delle agevolazioni fiscali per i periodi d'imposta precedenti alla data di efficacia della modifica.

Per tali annualità, infatti, rimarrebbe il problema del mancato rispetto dei requisiti statutari richiesti dalla disciplina fiscale applicabile nei rispettivi periodi.

Il rischio di recupero delle imposte deve naturalmente essere valutato tenendo conto delle disposizioni vigenti nelle singole annualità e dei termini di decadenza dell'azione accertatrice.

Si tratta di un elemento da non sottovalutare: **un adeguamento statutario, pur necessario e opportuno, non cancella automaticamente le eventuali irregolarità fiscali pregresse**.

## Deducibilità dei costi: le fatture generiche e i pagamenti tracciabili non sono sufficienti

La pronuncia affronta anche un secondo tema di notevole interesse per la gestione amministrativa delle società sportive: la **corretta documentazione dei costi sostenuti**.

Nel caso esaminato, l'Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità di alcuni costi relativi all'utilizzo di strutture sportive e al riaddebito di utenze e servizi.

Le fatture prodotte dalla società riportavano descrizioni estremamente generiche, dalle quali non era possibile individuare con precisione le prestazioni effettivamente ricevute e i criteri utilizzati per determinare gli importi addebitati.

Inoltre, non risultava stipulato alcun contratto che disciplinasse i rapporti economici tra la SSD e il soggetto fornitore.

La Cassazione ha confermato la correttezza della ripresa fiscale, evidenziando il difetto di certezza e di oggettiva determinabilità dei costi, oltre alla carenza di prova della loro inerenza.

**La circostanza che i pagamenti fossero stati effettuati con strumenti tracciabili e regolarmente contabilizzati non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la deducibilità delle spese.**

Per le ASD e SSD, il principio assume particolare rilevanza con riferimento ai frequenti rapporti

contrattuali riguardanti, ad esempio, l'utilizzo di palestre e impianti sportivi, la concessione di spazi, i servizi di manutenzione, le utenze e gli altri servizi necessari allo svolgimento dell'attività.

È quindi fondamentale che i costi siano supportati da **idonea documentazione contrattuale oppure da documenti fiscali sufficientemente dettagliati**, dai quali sia possibile ricostruire con certezza:

- la natura e la qualità delle prestazioni ricevute;
- la quantità e il periodo di riferimento dei servizi;
- gli importi addebitati e i relativi criteri di determinazione;
- l'effettività delle operazioni e il loro collegamento con l'attività svolta dall'ente.

In particolare, nel caso di rimborsi o riaddebiti di utenze, è opportuno disporre di contratti, prospetti di ripartizione, documenti relativi ai consumi o altri elementi oggettivi che consentano di verificare la correttezza degli importi richiesti.

Anche le fatture devono contenere una descrizione puntuale delle operazioni, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.P.R. n. 633/1972.

Una causale generica, quale ad esempio *«rimborso spese per servizi»*, senza ulteriori elementi che consentano di identificare e quantificare le prestazioni, può pertanto esporre l'ente a contestazioni sulla deducibilità del costo e, ove spettante, sulla detraibilità dell'IVA.

Resta naturalmente ferma la necessità di valutare tali aspetti in relazione al regime fiscale concretamente adottato dall'ente.

## Le indicazioni per le ASD e SSD affiliate

L'ordinanza rappresenta un'importante occasione per richiamare l'attenzione dei dirigenti sportivi sulla necessità di effettuare verifiche periodiche della documentazione statutaria, contrattuale e contabile.

In particolare, lo Sportello Fiscale Federale invita le affiliate a prestare attenzione a due aspetti fondamentali:

1. **Verifica dello statuto:** accertare che le disposizioni statutarie siano coerenti non soltanto con la normativa sportiva, ma anche con i requisiti richiesti per le agevolazioni fiscali effettivamente applicate, valutando le eventuali criticità relative alla trasmissibilità delle quote e le possibili conseguenze sulle annualità precedenti.
2. **Documentazione dei costi:** verificare che le spese sostenute siano adeguatamente giustificate attraverso contratti, fatture analitiche e documentazione di supporto idonea a dimostrarne l'effettività, la natura, l'inerenza e la corretta quantificazione.

## Check list – Lo statuto della ASD è in regola?

La verifica dello statuto dovrebbe essere effettuata distinguendo i requisiti richiesti dalla normativa sportiva da quelli ulteriori necessari per l'applicazione delle agevolazioni fiscali. A tal fine di propone la seguente check-list.

| | Cosa verificare | Riferimento |
|---|---|---|
| **REQUISITI SPORTIVI – ART. 7 D.LGS. 36/2021** | | |
| ☐ | La denominazione indica chiaramente la finalità sportiva e la natura dilettantistica dell'ente. | Art. 7, c. 1, lett. a) |

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | Lo statuto prevede l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. | Art. 7, c. 1, lett. b) |
| ☐ | Sono espressamente richiamate formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica. | Art. 7, c. 1, lett. b) |
| ☐ | È individuato il soggetto cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione. | Art. 7, c. 1, lett. c) |
| ☐ | È espressamente prevista l'assenza di fini di lucro. | Art. 7, c. 1, lett. d) |
| ☐ | L'ordinamento interno è ispirato a democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati e le cariche sociali sono elettive. | Art. 7, c. 1, lett. e) |
| ☐ | È previsto l'obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario e sono disciplinate le modalità di approvazione. | Art. 7, c. 1, lett. f) |
| ☐ | Sono disciplinate le modalità di scioglimento dell'Associazione. | Art. 7, c. 1, lett. g) |
| ☐ | È prevista la devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi. | Art. 7, c. 1, lett. h) |
| **ULTERIORI REQUISITI FISCALI PER LE ASD – ART. 148, COMMA 8, TUIR** | | |
| ☐ | È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. | lett. a) |
| ☐ | La clausola di devoluzione del patrimonio è formulata anche nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa fiscale. | lett. b) |
| ☐ | È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. | lett. c) |
| ☐ | Sono riconosciuti agli associati i diritti di voto previsti dalla normativa. | lett. c) |
| ☐ | È previsto l'obbligo di redigere e approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario. | lett. d) |
| ☐ | Sono previste libera eleggibilità degli organi amministrativi, voto singolo e sovranità dell'Assemblea. | lett. e) |
| ☐ | Sono disciplinati in modo chiaro i criteri di ammissione ed esclusione degli associati. | lett. e) |
| ☐ | Sono previste idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle deliberazioni assembleari e dei bilanci/rendiconti. | lett. e) |
| ☐ | La quota o il contributo associativo è intrasmissibile, salvo i trasferimenti a causa di morte. | lett. f) |
| ☐ | È espressamente prevista la non rivalutabilità della quota associativa. | lett. f) |

***Riferimenti:*** *Corte di Cassazione, ordinanza n. 28445 del 4 novembre 2026; art. 148, commi 3 e 8, e art. 109 del TUIR; artt. 7, 8 e 36 del D.Lgs. n. 36/2021; art. 21 del D.P.R. n. 633/1972; circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026.*